

---

**Questo testo è una bozza. Solo la versione da pubblicare nella ufficiale delle leggi federali ([www.admin.ch/ch/i/as/](http://www.admin.ch/ch/i/as/)) prevalgono.**

## **Ordinanza sui diritti politici**

**Modifica del 4 aprile 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>1</sup> sui diritti politici è modificata come segue:

*Art. 27c cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> (...) Nei referendum obbligatori in cui è richiesta anche la maggioranza dei Cantoni, bada inoltre affinché sia ammesso a votare per via elettronica non più del 30 per cento degli aventi diritto di voto di ciascun Cantone interessato; per il calcolo di questa quota non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

4 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 161.11

